

A: **Commissione Nazionale per le Società e la Borsa**
Divisione Studi e Regolamentazione

Da: **LEXIA – studio legale**

Data: 5 dicembre 2024

Trasmissione: A mezzo SIPE – Sistema Integrato per l’Esterno

Oggetto: **Osservazioni al documento di consultazione inerente alle “disposizioni attuative dell’art. 147-ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di lista del consiglio di amministrazione”.**

Spett.le Commissione Nazionale per le Società e la Borsa,

nel seguito si riportano le osservazioni dello scrivente studio legale LEXIA con riferimento ai quesiti posti nel documento di consultazione pubblicato da codesta Spettabile Autorità in data 20 novembre 2024, avente ad oggetto le “*disposizioni attuative dell’art. 147-ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di lista del consiglio di amministrazione*” (il “**Documento di Consultazione**”).

* * *

1. ***“Alla luce di quanto sopra evidenziato, si ritiene utile la definizione di specifiche disposizioni regolamentari di coordinamento tra le norme in materia di collegamento tra liste di candidati e la votazione sui singoli candidati della lista del CdA, nonché con gli altri principi generali in materia di nomina del consiglio di amministrazione?”***

Riteniamo che l'introduzione di disposizioni regolamentari volte a coordinare le norme in materia di collegamento tra liste di candidati e la votazione sui singoli candidati della lista del Consiglio di Amministrazione (“**CdA**”), sia quantomeno utile – se non necessaria – per garantire un’efficace applicazione del nuovo art. 147-ter.1 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”) e limitare l’insorgere di possibili distorsioni, anche rispetto agli altri principi generali in materia di nomina dei consigli di amministrazione.

Come già evidenziato nel Documento di Consultazione, infatti, la (seconda) votazione dell’assemblea sui singoli candidati della lista presentata dal CdA uscente (risultata la più votata in sede di prima votazione sulla generalità delle liste) può comportare il possibile insorgere di profili di complessità e incertezza, che appaiono necessitare di chiarimenti affinché la formazione dell’organo amministrativo risultante dall’applicazione delle nuove norme risulti quantomeno compatibile con i predetti principi generali.



L'intervento regolamentare potrebbe pertanto, tra l'altro, riguardare: (i) i confini entro i quali configurare un "collegamento tra liste" in relazione alla nuova fattispecie in discorso, anche mediante revisione della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009; (ii) l'identificazione dei soci legittimati a partecipare alla seconda votazione (*i.e.*, solo quelli che abbiano votato la lista del CdA uscente, ovvero tutti i soci); (iii) l'eventuale previsione di misure volte a rendere il più possibile trasparente il processo di formazione della lista del CdA e i rapporti eventualmente intercorrenti tra questa ed altre liste presentate.

- 2. *"Nell'ipotesi prevista dall'art. 147-ter.1, comma 3, lett. b), n. 2), in cui le prime due liste di minoranza abbiano raccolto voti in misura superiore al 20%, si ritiene utile un intervento regolamentare per precisare che un sistema proporzionale "puro" può essere adottato in via statutaria?"***

Un intervento regolamentare per chiarire che il sistema proporzionale "puro" possa essere adottato in via statutaria non appare necessario, poiché tale sistema – sebbene ne siano ormai note le sue possibili conseguenze indesiderate – appare a ben vedere quello più aderente al dettato letterale dell'art. 147-ter.1, comma 3, lett. b), n. 2), del TUF.

Piuttosto, potrebbe rendersi opportuno un intervento di natura regolamentare per chiarire che i criteri alternativi al sistema proporzionale puro, quale ad esempio il sistema a proporzionalità "limitata" (o "relativa"), possano essere espressamente adottati – e possibilmente entro quali limiti – nello statuto dalle società emittenti, sempre che tali criteri siano in definitiva ritenuti compatibili con il dettato normativo.

- 3. *"Si ritiene opportuno che vengano forniti in via regolamentare chiarimenti sui criteri di riparto dei posti in CdA (anche prevedendo, a titolo esemplificativo, l'adozione del metodo dei quozienti), oppure si ritiene che la tematica debba restare demandata all'autonomia statutaria?"***

Riteniamo che fornire chiarimenti e/o esemplificazioni sui diversi possibili criteri di riparto dei posti in consiglio adottabili dall'autonomia statutaria sia indubbiamente utile, ma che tali chiarimenti e/o esemplificazioni debbano più opportunamente essere contenuti in un atto non avente natura cogente.

- 4. *"Si condivide l'opportunità di modificare le norme regolamentari nell'ottica di riequilibrare tra le varie liste gli obblighi di formulazione di candidature appartenenti a entrambi i generi?"***

Riteniamo opportuno intervenire sulle norme regolamentari per riequilibrare, tra le diverse liste, gli obblighi relativi alla presentazione di candidature appartenenti a entrambi i generi. Come anche sottolineato nel Documento di Consultazione, l'opportunità di tali modifiche emerge in effetti dalle potenziali distorsioni, rispetto al profilo in esame, che potrebbero verificarsi nella formazione del CdA qualora la lista dallo stesso presentata sia risultata prima.



L'assenza di un obbligo uniforme di rispetto dell'equilibrio di genere nella formulazione delle liste (avuto riguardo alle liste "corte", non soggette a tale obbligo) potrebbe infatti tradursi in un'applicazione troppo frequente dei meccanismi residuali di "scorrimento", rischiando così di rendere regola quella che dovrebbe invece costituire un'eccezione.

5. *“Qualora l'assemblea per la nomina dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 147-ter.1 sia svolta con il ricorso esclusivo al conferimento deleghe al Rappresentante designato, si ritiene che debbano essere dettate specifiche norme regolamentari di coordinamento? In tal caso quali?”*

Riteniamo opportuno un intervento regolamentare volto a definire specifiche norme di coordinamento per il caso in cui l'assemblea, convocata per la nomina dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 147-ter.1 TUF, si svolga esclusivamente mediante il conferimento di deleghe al Rappresentante designato. È infatti evidente che occorra quantomeno prevedere disposizioni compatibili tra la tenuta dell'assemblea "a porte chiuse" e l'eventualità della "seconda votazione" sui singoli candidati della lista del CdA.

In proposito, si potrebbe ad esempio valutare di intervenire, *inter alia*, con la revisione del modello di modulo di delega al fine di consentire agli azionisti deleganti di formulare in anticipo la propria indicazione di voto su ogni singolo candidato di detta lista.

6. *“Si ritengono utili ed opportuni ulteriori adattamenti della disciplina regolamentare?”*

In generale, riteniamo opportuni eventuali adattamenti ulteriori della disciplina regolamentare ove necessario per assicurare coerenza e chiarezza applicativa al nuovo quadro normativo, a beneficio di tutti gli operatori del mercato.

* * *

Con osservanza.

LEXIA